

STATUTO NAZIONALE

 **FederSpecializzandi**
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

STATUTO NAZIONALE

FEDERSPECIALIZZANDI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

c.1 È costituita l'Associazione Nazionale dei Medici in Formazione Specialistica – FederSpecializzandi (di seguito nel testo Associazione o FederSpecializzandi).

c.2 FederSpecializzandi ha sede legale in Padova, presso la sede di Medici con l'Africa – CUAMM, Via San Francesco, 126.

c.3 FederSpecializzandi opera su tutto il territorio nazionale, anche attraverso le Associazioni Locali di medici in formazione specialistica.

c.4 FederSpecializzandi ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - SCOPI SOCIALI

c.1 FederSpecializzandi è apartitica, aconfessionale, indipendente, senza fini di lucro, e non ammette discriminazioni di genere, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e orientamento sessuale. Essa agisce nel pieno rispetto delle norme nazionali e, all'occorrenza, internazionali.

c.2 FederSpecializzandi ha lo scopo di:

- a) tutelare e promuovere la formazione dei medici in formazione specialistica, anche attraverso il confronto e lo studio di altre realtà europee;
- b) tutelare i diritti lavorativi, professionali e previdenziali dei medici in formazione specialistica;
- c) promuovere l'informazione e la conoscenza riguardo gli aspetti legislativi, formativi, lavorativi, professionali e previdenziali della formazione specialistica del medico;
- d) promuovere la formazione di professionisti in grado di rispondere ai bisogni in salute della popolazione, attraverso la maturazione di consapevolezza e l'acquisizione di competenza nell'ambito della salute globale e della definizione del contesto etico della professione medica.

ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ

c.1 FederSpecializzandi persegue i propri scopi sociali, enunciati dall'articolo 2 del presente Statuto, ed ulteriori specifici obiettivi deliberati dall'Assemblea Nazionale, attraverso le seguenti attività:

- a) promuovere programmi e iniziative culturali volti a incentivare il dibattito sulla formazione specialistica del medico;
- b) promuovere l'incontro, la collaborazione e lo sviluppo dei rapporti con Istituti e Società Scientifiche e con ogni altro Ente o Associazione impegnate nella tutela della professione medica e della Salute dei cittadini;
- c) svolgere funzioni di rappresentanza istituzionale ovvero di consultazione tecnica nell'ambito della formazione medica post-laurea presso l'Università, le Regioni, i Ministeri competenti, nonché a tutti gli altri organi e/o enti impegnati sulle tematiche inerenti i medici in formazione specialistica;
- d) promuovere la conoscenza degli scopi sociali e delle attività dell'Associazione attraverso i mass-media, i veicoli d'informazione e divulgazione scientifico-professionale, e canali di comunicazione multimediali;
- e) promuovere l'incontro e la collaborazione con gli studenti in medicina e chirurgia e gli aspiranti medici in formazione specialistica al fine di sensibilizzarli riguardo gli aspetti legislativi, formativi, lavorativi, professionali e previdenziali della formazione specialistica del medico;
- f) svolgere attività d'indirizzo, coordinamento e consulenza per le Associazioni Locali, per quanto concerne gli aspetti legislativi, formativi, lavorativi, professionali e previdenziali della formazione specialistica del medico.

c.2 È consentito a FederSpecializzandi e alle Associazioni Locali di medici in formazione specialistica l'organizzazione di eventi ed iniziative che consentano il reperimento dei fondi necessari per la realizzazione degli scopi sociali e delle attività dell'Associazione.

ARTICOLO 4 – ADESIONE

c.1 Possono aderire a FederSpecializzandi i medici in formazione specialistica regolarmente immatricolati presso un Ateneo sul territorio italiano, attraverso tesseramento a Soci Ordinari.

c.2 Il tesseramento a Socio Ordinario può essere realizzato attraverso modalità diretta a FederSpecializzandi ovvero attraverso un'Associazione Locale di FederSpecializzandi, secondo le modalità descritte nel Regolamento Attuativo di FederSpecializzandi.

ARTICOLO 5 – DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI DI FEDERSPECIALIZZANDI

c.1 Le Associazioni Locali di FederSpecializzandi sono tenute:

- a) al rispetto dei principi e delle norme contenuto nel presente Statuto, nel Regolamento dell'Associazione e nelle delibere assunte dagli Organi Associativi;
- b) a fornire la più ampia collaborazione agli Organi Associativi e a favorire le attività dell'Associazione;
- c) a mantenere costantemente alti i livelli qualitativi d'intervento nelle specifiche realtà locali sia al fine di qualificare al massimo l'azione associativa, sia per salvaguardare l'immagine della Confederazione;
- d) ad assumere la denominazione: "Nome dell'Associazione" ovvero "acronimo" enunciato nello Statuto dell'Associazione - FederSpecializzandi "Nome della città ovvero città ed Ateneo di appartenenza";
- e) a inviare annualmente all'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi l'istanza di adesione a FederSpecializzandi;
- f) a inviare all'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi il resoconto delle proprie attività ed il bilancio o rendiconto consuntivo dell'Associazione;
- g) a trasmettere periodicamente all'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi l'elenco dei propri associati secondo le modalità e le tempistiche descritte nel Regolamento Attuativo di FederSpecializzandi;
- h) a comunicare tempestivamente all'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi ogni modificazione alle norme statutarie e all'atto costitutivo, il rinnovo degli organi associativi, il cambio di sede sociale, i recapiti telefonici, il cambio degli indirizzi di posta elettronica dell'Associazione;
- i) a partecipare ad almeno 1 seduta dell'Assemblea Nazionale nel corso dell'anno sociale;
- j) a versare l'ammontare del 50% delle quote associative dei propri Soci all'Ufficio di Presidenza, secondo le scadenze indicate nel Regolamento Attuativo di FederSpecializzandi, allo scopo di fornire alla FederSpecializzandi i mezzi finanziari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

c.2 Alle Associazioni Locali è fatto divieto di:

- a) intraprendere qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità ed agli interessi della FederSpecializzandi;
- b) aderire a qualsiasi altro ente associativo o federativo.

ARTICOLO 6 – DECADENZA E RECESSO DELLA ADESIONE DI UNA ASSOCIAZIONE LOCALE A FEDERSPECIALIZZANDI

c.1 Gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto comportano la decadenza della adesione di una Associazione Locale a FederSpecializzandi.

c.2 La decadenza della adesione è proposta dall'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi e ratificata dall'Assemblea Nazionale; la delibera è comunicata a mezzo di posta ordinaria o elettronica al rappresentante legale dell'Associazione da parte dell'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi.

c.3 L'Associazione Locale può in qualsiasi momento recedere l'adesione a FederSpecializzandi, previa comunicazione da parte del responsabile dell'Associazione all'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi.

c.4 L'Associazione di cui decada l'adesione ovvero che receda da FederSpecializzandi è obbligata a modificare tempestivamente il proprio nome, non essendo autorizzata ad utilizzare la definizione di cui al c.1 punto d dell'articolo 5 del presente Statuto.

ARTICOLO 7 – ORGANI ASSOCIATIVI

c.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Nazionale;
- b) L'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi;
- c) Il Presidente Nazionale.

ARTICOLO 8 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE

c.1 L'Assemblea Nazionale è l'Organo sovrano dell'Associazione.

c.2 L'Assemblea Nazionale è composta da:

- a) i Soci Ordinari regolarmente iscritti all'Assemblea Nazionale tramite Credential Form, come descritto del Regolamento Attuativo di FederSpecializzandi;
- b) i Delegati di Ateneo, individuati e indicati in Credential Form, come descritto del Regolamento Attuativo di FederSpecializzandi;
- c) L'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi.

c.3 L'Assemblea Nazionale può essere riunita in seduta ordinaria e straordinaria.

c.4 L'Assemblea Nazionale è validamente costituita con la presenza di un Delegato di Ateneo per almeno due terzi degli Atenei in cui è presente almeno un Socio Ordinario di FederSpecializzandi, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli Atenei rappresentati.

c.5 Il delegato di ciascun Ateneo rappresentato in Assemblea corrisponde a:

- a) Presidente dell'Associazione Locale se presente in Ateneo, o suo delegato;
- b) Referente Locale se presente in Ateneo;
- c) Socio Ordinario presente in Assemblea, indicato come delegato al voto nella Credential Form.

c.6 Ciascun Ateneo in cui sia presente almeno un Socio Ordinario di FederSpecializzandi ha diritto ad un voto espresso attraverso il suo Delegato di Ateneo in sede di Assemblea Nazionale.

c.7 L'Assemblea Nazionale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio e per il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza Confederale.

c.8 L'Assemblea Nazionale si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta l'Ufficio di Presidenza Nazionale ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno due Associazioni Locali o 50 Soci Ordinari.

c.9 L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale, a seguito di delibera dell'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi, con avviso inviato a tutte le Associazioni Locali e a tutti i Soci Ordinari almeno sessanta giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione straordinaria o di urgenza l'avviso deve essere inviato almeno dieci giorni prima della seduta. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione;

c.10 L'Assemblea Nazionale ha il compito di:

- a) discutere e approvare il rendiconto economico consuntivo/bilancio dell'Associazione;
- b) tracciare le linee programmatiche dell'Associazione;
- c) eleggere e revocare i componenti dell'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi;
- d) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- e) deliberare sulle modifiche al Regolamento Attuativo;

- f) deliberare sulla adesione delle Associazioni Locali che ne facciano richiesta;
- g) approvare la relazione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi;
- h) ratificare la decadenza della adesione di un'Associazione Locale;
- i) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

c.11 Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono assunte a maggioranza semplice dei voti, salvo diverse disposizioni del presente Statuto.

c.12 Per le modifiche al presente Statuto, l'Assemblea Nazionale delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei Delegati di Ateneo aventi diritto di voto e la presenza in sede di Assemblea Nazionale di almeno tre quarti degli Atenei in cui sia presente almeno un Socio Ordinario di FederSpecializzandi.

c.13 Per deliberare la revoca di un componente dell'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi, l'Assemblea Nazionale delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei Delegati di Ateneo aventi diritto di voto.

c.14 Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Confederale delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati di Ateneo aventi diritto di voto e la presenza in sede di Assemblea Nazionale di almeno tre quarti degli Atenei in cui sia presente almeno un Socio Ordinario di FederSpecializzandi.

ARTICOLO 9 – L'UFFICIO DI PRESIDENZA DI FEDERSPECIALIZZANDI

c.1 L'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi, o Presidenza di FederSpecializzandi, è l'organo esecutivo e di rappresentanza dell'Associazione.

c.2 L'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi è composta dal Presidente Nazionale, da due Vicepresidenti di cui uno vicario, dal Segretario Generale e dal Tesoriere. Tali cariche decorrono dal momento dell'elezione all'elezione del successivo Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi.

c.3 Le cariche dell'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi sono incompatibili fra loro.

c.4 I Soci di FederSpecializzandi eletti o nominati, su indicazione dell'Associazione, negli organismi istituzionali di rappresentanza partecipano, senza diritto di voto, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi.

c.5 L'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi può delegare, su nomina dello stesso, specifici compiti a Soci dell'Associazione. I Soci che ricevono specifici compiti dall'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi partecipano, senza diritto di voto, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi.

c.6 L'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi si riunisce in via ordinaria almeno 3 volte all'anno, per la predisposizione delle azioni necessarie per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall'Assemblea Nazionale.

c.7 L'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi potrà inoltre essere convocato ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente Nazionale nonché qualora fosse richiesto da almeno due dei suoi componenti.

c.8 L'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi è convocato dal Presidente Nazionale con avviso inviato, anche tramite e-mail, a ciascun componente almeno sette giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione straordinaria o di urgenza l'avviso deve essere inviato almeno 48 ore prima della seduta.

c.9 L'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi può riunirsi anche in video conferenza o in chat-room.

c.10 L'ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto di voto fra cui il Presidente Nazionale o il Vicepresidente vicario. Le delibere vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti e, nel caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente Nazionale. In caso di decisioni finanziarie è obbligatoria la presenza del Tesoriere.

c.11 La mancata partecipazione alle sedute dell'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi per due volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dall'Ufficio stesso, con delibera adottata nella seduta successiva a quella in cui si è verificata la seconda assenza.

c.12 L'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi ha il compito di:

- a) partecipare alle sedute dell'Assemblea Nazionale;
- b) proporre all'Assemblea Nazionale il Presidente dell'Assemblea.
- c) promuovere le iniziative atte a realizzare gli scopi sociali dell'Associazione;
- d) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Nazionale e la realizzazione delle linee di politica associativa di volta in volta indicate dallo stesso;
- e) deliberare sull'investimento, l'utilizzo e l'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei suoi scopi sociali;

- f) promuovere e coordinare le attività delle Associazioni Locali e le attività che si svolgono negli Atenei dove siano presenti Soci Ordinari di FederSpecializzandi, in presenza o meno di un Referente Locale;
- g) elaborare sistemi, criteri operativi e mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo dell'Associazione;
- h) predisporre il bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- i) inviare alle Associazioni Locali e ai Soci Ordinari un resoconto dettagliato delle attività svolte, da ogni suo singolo componente durante il proprio mandato, entro 15 giorni prima della data di inizio della seduta ordinaria dell'Assemblea Nazionale;
- j) deliberare sull'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni all'Associazione;
- k) decidere di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- l) proporre all'Assemblea Nazionale la adesione ovvero la decadenza della adesione di un'Associazione Locale;
- m) costituire organismi associativi, stabilendone con apposita delibera le relative competenze;
- n) svolgere attività ispettiva presso le Associazioni Locali per conto dell'Assemblea Nazionale, preferibilmente nella persona del Presidente Nazionale riferendone quindi per iscritto.

ARTICOLO 10 – IL PRESIDENTE NAZIONALE

c.1 Il Presidente Nazionale presiede l'Associazione, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

c.2 Il Presidente Nazionale ha il compito di:

- a) convocare l'Assemblea Nazionale;
- b) convocare e presiedere l'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi;
- c) coordinare l'attività dell'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi e curarne l'esecuzione e l'attuazione delle delibere;

c.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente Nazionale, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

c.4 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente Nazionale è coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi.

ARTICOLO 11 – IL VICEPRESIDENTE VICARIO

c.1 Il Vicepresidente vicario esercita le funzioni del Presidente Nazionale in caso di sua assenza o impedimento.

c.2 Il Vicepresidente vicario ha il compito di:

- a) curare la comunicazione fra l'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi e le Associazioni Locali e i Soci attraverso l'utilizzo di tutte le modalità di comunicazione individuate dalla Presidenza di FederSpecializzandi;
- b) curare la comunicazione fra l'Associazione e qualsiasi soggetto terzo attraverso l'utilizzo di tutte le modalità di comunicazione individuate dalla Presidenza di FederSpecializzandi.
- c) curare i rapporti fra l'Associazione e i mass media.

ARTICOLO 12 – IL VICEPRESIDENTE

c.1 Il Vicepresidente coadiuva il Presidente Nazionale e il Vicepresidente Vicario nell'esercizio delle loro funzioni.

c.2 Il Vicepresidente ha il compito di:

- a) curare i rapporti fra l'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi e le Associazioni Locali al fine di promuoverne l'attività;
- b) supportare le Associazioni che vogliono aderire a FederSpecializzandi ovvero i medici in formazione specialistica che intendano costituire un Associazione Locale di FederSpecializzandi;
- c) ricercare e curare i contatti con i medici in formazione specialistica operanti in realtà universitarie o territoriali in cui non esiste un'Associazione Locale di FederSpecializzandi, favorendo in questi contesti il tesseramento a FederSpecializzandi di Soci Ordinari con modalità diretta, l'individuazione di un Referente Locale e la promozione in tali realtà delle attività proposte da FederSpecializzandi.

ARTICOLO 13 – IL SEGRETARIO GENERALE

c.1 Il Segretario Generale ha il compito di:

- a) redigere il verbale delle sedute dell’Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi;
- b) aggiornare lo Statuto e il Regolamento Attuativo sulla base delle modifiche approvate dall’Assemblea Nazionale;
- c) redigere l’ordine del giorno delle sedute dell’Assemblea Nazionale e dell’Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi;
- d) richiamare le Associazioni Locali al rispetto delle scadenze previste dallo Statuto e dal Regolamento Attuativo;
- e) curare l’aggiornamento dell’elenco dei Soci;
- f) curare la redazione dei documenti dell’Associazione.

ARTICOLO 14 – IL TESORIERE

c.1 Il Tesoriere:

- a) è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili;
- b) cura la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale e ne garantisce la pubblicazione almeno 10 giorni prima dell’inizio della seduta ordinaria;
- c) ha potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.
- d) ha il compito di ricercare fondi per sostenere le spese connesse alle attività istituzionali dell’Associazione;
- e) supporta le Associazioni Locali nella gestione amministrativa.

ARTICOLO 15 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

c.1 Tutte le cariche associative sono gratuite; i componenti degli organi associativi non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dall'Ufficio di Presidenza di FederSpecializzandi.

ARTICOLO 16 – PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

c.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

c.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote associative;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.

c.3 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) dagli avanzi netti di gestione.

c.4 Le entrate e il patrimonio dell'Associazione devono essere utilizzate, secondo le leggi vigenti, per il perseguimento degli scopi sociali della Confederazione.

c.5 È fatto divieto all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale alle Associazioni Locali o a persone fisiche.

ARTICOLO 17 – SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

c.1 Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati di Ateneo aventi diritto di voto e la presenza in sede di Assemblea Nazionale di almeno tre quarti degli Atenei in cui sia presente almeno un Socio Ordinario di FederSpecializzandi.

c.2 In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità ovvero ad

Associazioni che abbiano le medesime finalità dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18 – RINVIO

c.1 Il presente Statuto è integrato da un Regolamento Attuativo.

c.2 Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento, è fatto espresso richiamo alle norme di legge vigenti.